

# CANONE RAI: LE NOVITA' 2016

## INTRODUZIONE

Importanti novità sono in arrivo quest'anno sul canone RAI per combatterne l'evasione, grazie a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 152-160, Legge n. 208/2015). In particolare, **il canone di abbonamento RAI per uso privato è stato ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016.**

Inoltre, **la mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica** ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, **fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente** e, quindi, fa scattare l'obbligo di pagamento del canone RAI.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, pertanto, il pagamento del canone RAI avverrà **previo addebito** dello stesso **nelle fatture emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica**, di cui costituirà voce distinta e non imponibile ai fini fiscali. Il pagamento avverrà **in 10 rate mensili, da gennaio ad ottobre**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

**In sede di prima applicazione** delle novità sul canone RAI, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, **nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute fino a tale data.**

Le somme riscosse sono riversate dalle imprese elettriche direttamente all'Erario mediante versamento unitario entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso.

**L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione delle imprese elettriche**, per il tramite del sistema informativo integrato, **l'elenco dei soggetti esenti** ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e fornisce ogni dato utile ad individuare i soggetti obbligati.

Il canone **è, in ogni caso, dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati** nel luogo di residenza o dimora.

**Il contribuente che intenda dimostrare di non possedere un televisore, può farlo, dall'anno 2016, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** di cui al D.P.R. n. 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali. La dichiarazione **ha validità annuale**. Con **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate **del 24 marzo 2016**, sono stati definiti **modalità e termini di presentazione** di tale dichiarazione sostitutiva. Per il **2016**, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se viene presentata tramite **raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.**

Dal 2016 **non è, invece, più esercitabile** la facoltà di presentare **la denuncia di cessazione** dell'abbonamento radiotelevisivo **per "suggerimento"** (in base al quale l'apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato dalla Guardia di Finanza in modo da impedirne il funzionamento).

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, vediamo in cosa consiste l'obbligo di pagamento del canone Rai alla luce delle novità previste da quest'anno dalla Legge di Stabilità 2016.

## *INDICE DELLE DOMANDE*

1. **Cos'è** il Canone Rai?
2. **L'utenza elettrica fa scattare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo** e, quindi, fa scattare il pagamento del Canone Rai?
3. Chi possiede **un'utenza elettrica, ma non un televisore**, può evitare il pagamento del Canone RAI?
4. **L'addebito del Canone Rai** nella fattura dell'energia elettrica dal 2016 avviene anche in caso di **domiciliazione bancaria della bolletta di energia elettrica**?
5. L'addebito del Canone Rai nella fattura dell'energia elettrica dal 2016 avviene **anche nel caso di utenza elettrica non domestica**?
6. La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta a modificare anche la **disciplina degli abbonamenti Rai speciali**?
7. Qual è il **limite reddituale per l'esenzione 2016** a favore dei **soggetti di età pari o superiore a 75 anni**?
8. **Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore Tv** deve pagare il Canone Rai?
9. **Chi non guarda mai i canali tv Rai**, deve pagare comunque il Canone Rai?
10. **Se si vive in affitto in un appartamento ammobiliato**, si deve pagare il Canone Rai?
11. Si deve pagare un altro Canone Tv per la **seconda casa**?
12. In caso di **omesso pagamento del Canone Tv** sono previste sanzioni?
13. Un **soggetto residente all'estero ma che possiede un'abitazione in Italia** in cui è presente un apparecchio televisivo, deve pagare il canone Rai?

## *DOMANDE E RISPOSTE*

## D.1. COS'È IL CANONE RAI?

**R.1.** Il **Canone RAI, o canone TV**, è **un'imposta** a tutti gli effetti, secondo quanto affermato più volte anche dalla giurisprudenza (Sentenza Corte Costituzionale n. 535 del 12.05.1988 - Sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 26.06.2002 - Sentenza Corte di Cassazione n. 8549 del 03.08.1993). Il canone tv si rinnova tacitamente e il contribuente, salvo che abbia dato tempestiva disdetta, è obbligato al pagamento del canone ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del R.D.L. n. 246 del 21.02.1938, il canone TV **deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive**, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

Il canone **è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati** nel luogo di residenza o dimora.

## D.2. L'UTENZA ELETTRICA FA SCATTARE LA PRESUNZIONE DI DETENZIONE DI UN APPARECCHIO TELEVISIVO E, QUINDI, FA SCATTARE IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI?

**R.2.** Sì. Dal **1° gennaio 2016**, l'esistenza di **un'utenza per la fornitura di energia elettrica** nel luogo in cui un soggetto ha la propria residenza anagrafica, **fa scattare la presunzione di detenzione di un apparecchio ricevente** e, quindi, fa scattare **l'obbligo di pagamento del canone RAI**, che però avverrà direttamente tramite addebito **sulla fattura del gestore dell'energia elettrica in 10 rate mensili**.

A regime, il pagamento avverrà **in 10 rate mensili, da gennaio ad ottobre**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

**In sede di prima applicazione** delle novità sul canone RAI, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, **nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute fino a tale data**.

Sempre dal 2016, il canone RAI è stato ridotto a **€ 100**, anziché € 113,50.

## D.3. CHI POSSIEDE UN'UTENZA ELETTRICA, MA NON UN TELEVISORE, PUÒ EVITARE IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI?

**R.3.** Sì. Il contribuente che intenda dimostrare di non possedere un televisore, può farlo, dall'anno **2016, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** di cui al D.P.R. n. 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali. Tale dichiarazione **ha validità solo per l'anno in cui è stata presentata**.

Con **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate **del 24 marzo 2016**, sono stati definiti **modalità e termini di presentazione** di tale dichiarazione sostitutiva.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall'erede **tramite un'applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4**

**aprile** sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati.

**Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico**, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale **in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.**

Per il **2016**, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se viene presentata tramite **raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.**

La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno.

La dichiarazione presentata dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.

Dal 2016 **non è più esercitabile** la facoltà di presentare **la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per "suggellamento"** (in base al quale l'apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato dalla Guardia di Finanza in modo da impedirne il funzionamento).

**D.4. L'ADDEBITO DEL CANONE RAI NELLA FATTURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DAL 2016 AVVIENE ANCHE IN CASO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA DELLA BOLLETTA DI ENERGIA ELETTRICA?**

**R.4.** Sì. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone RAI, **le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale** ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, **si intendono automaticamente estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.**

**D.5. L'ADDEBITO DEL CANONE RAI NELLA FATTURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DAL 2016 AVVIENE ANCHE NEL CASO DI UTENZA ELETTRICA NON DOMESTICA?**

**R.5.** No. La presunzione di detenzione si applica **solo** alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la residenza anagrafica (c.d. "**utenze domestiche residenti**").

**D.6. LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 È INTERVENUTA A MODIFICARE ANCHE LA DISCIPLINA DEGLI ABBONAMENTI RAI SPECIALI?**

**R.6.** No. **La disciplina degli abbonamenti speciali RAI non è stata modificata**, con la sola eccezione della possibilità di dare disdetta per suggellamento, possibilità abolita anche per gli abbonati speciali.

**D.7. QUAL E' IL LIMITE REDDITUALE PER L'ESENZIONE 2016 A FAVORE DEI SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI?**

**R.7.** Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle maggiori entrate versate a titolo di canone RAI rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 è destinata **all'ampliamento fino a € 8.000 annui della soglia reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni.**

**D.8. CHI POSSIEDE SOLO UN COMPUTER PRIVO DI SINTONIZZATORE TV DEVE PAGARE IL CANONE RAI?**

**R.8.** No. Solo gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili al canone Tv. Ne deriva che **i computer, se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone** (nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.12.2012).

**D.9. CHI NON GUARDA MAI I CANALI TV RAI, DEVE PAGARE COMUNQUE IL CANONE RAI?**

**R.9.** Sì. L'utilizzo dell'apparecchio televisivo limitatamente ai programmi delle TV private o straniere, con esclusione delle trasmissioni Rai, o anche solo come monitor per il computer o per vedere videocassette, non esonera dal pagamento del canone Tv, il cui obbligo scatta, a prescindere da ciò, per la **detenzione di un apparecchio ricevente atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive,**

**D.10. SE SI VIVE IN AFFITTO IN UN APPARTAMENTO AMMOBILIATO, SI DEVE PAGARE IL CANONE RAI?**

**R.10.** Sì. Al versamento del canone RAI è obbligato l'affittuario, in quanto detentore dell'apparecchio.

**D.11. SI DEVE PAGARE UN ALTRO CANONE TV PER LA SECONDA CASA?**

**R.11.** No. Il canone Tv è dovuto **una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora** dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

**D.12. IN CASO DI OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE TV SONO PREVISTE SANZIONI?**

**R.12.** Sì. Il canone Tv è **un'imposta a tutti gli effetti** ed il **suο omesso versamento** può essere rilevato in qualsiasi momento con **verbale** da parte delle Autorità di controllo.

In questo caso, i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle **sanzioni** previste dalla legge, **fino ad un massimo di € 619 per ogni annualità evasa.**

**D.13. UN SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO MA CHE POSSIEDE UN'ABITAZIONE IN ITALIA IN CUI È PRESENTE UN APPARECCHIO TELEVISIVO, DEVE PAGARE IL CANONE RAI?**

**R.13** Sì, in quanto la residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento del Canone Tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.

